

CITTA' DI BENEVENTO

ORIGINALE

Numero Interno 29 del 01/02/2017

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 38

Del 16-2-2017

OGGETTO: delibera di indirizzo per l'istituzione del registro della bigenitorialità

L'anno due mila diciassette il giorno sedici del mese di Febbraio alle ore 15,00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

Mastella Mario Clemente
 Avv. Mazzoni Erminia
 Avv. Pasquariello Mario
 Dr. Russi Vincenzo
 Dr. Ambrosone Luigi
 Sig.ra Ingaldi Amina
 Dr. Picucci Oberdan
 Dott.ssa Maio Patrizia
 Dott.ssa Serluca Maria Carmela
 Dr. Antonio Reale

Sindaco
 Vicesindaco
 Assessore
 Assessore
 Assessore
 Assessore
 Assessore
 Assessore
 Assessore

Presente

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Totale Presenti... 7

Partecipa in qualità di *Segretario Generale Dott.ssa. Maria Carmina Cotugno* con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).
 Il Presidente On. Mario Clemente Mastella, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
 La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.
 Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
 Mario Clemente Mastella

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Carmina Cotugno

[Signature]

VISTA la **Convenzione sui Diritti per l'Infanzia** (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il 20/11/1989, la quale stabilisce all'art. 9, comma 1, " Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà ...", comma 3, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere, regolarmente, rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori";

TENUTO CONTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n. 176/1991;

RICHIAMATA la Legge n.54/2006 "**Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli**" che:

- Sancisce il diritto del bambino e del suo preminente interesse;
- Introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- Elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- Prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la responsabilità genitoriale sui figli;
- Prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;

VISTO l'art. 337 ter del Codice Civile il quale recita " il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei suoi genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VALUTATO che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura- per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del Codice Civile- come soggettivo, permanente e indispensabile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

CONSIDERATO che il Comune di Benevento è sensibile alle problematiche delle coppie separate e quindi al problema della bigenitorialità quale elemento fondante nelle pratiche di sostegno alla famiglia anche nei suoi momenti di maggiore criticità;

TENUTO CONTO che già numerose città quali Cervia, Parma, Quarto hanno istituito il registro della bigenitorialità;

VISTI:

- L'art. 30 della Costituzione;
- L'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore;
- Gli artt. 1, 4, 7, 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, " Serie Trattati Europei n. 192";

Si propone alla Giunta:


Di istituire il registro della bigenitorialità nel Comune di Benevento per cui il minore risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che verranno riportate nel registro; conseguentemente le diverse Istituzioni, che si occuperanno del minore, potranno conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che li riguarderanno; L'iscrizione nel registro non ha alcuna rilevanza ai fini anagrafici né può interferire con la legislazione in materia anagrafica e di stato civile.

di predisporre un Regolamento per la tenuta del Registro;

di demandare al dirigente il Settore Servizi al Cittadino tutti gli adempimenti necessari per realizzare quanto proposto.

L'ASSESSORE

Amina Ingaldi



IL SINDACO

Facendo propria la relazione che precede, visti gli Atti di Giunta Municipale n.109 del 27/3/2001 e n.114 del 30/3/2001, ai sensi della legge n.1188 del 23/6/1927;

PROPONE

Alla Giunta Comunale:

di approvare e far propria a voti unanimi la richiesta di istituire il registro della bigenitorialità nel comune di Benevento e di predisporre un Regolamento per la tenuta del Registro.

Benevento, 1 Febbraio 2017

Il Sindaco

On. Mario Clemente Mastella




PARERI SULLA PROPOSTA

Art.49, comma 1, art.97 comma 2, art.151, comma4, T.U. 267/2000.

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dando atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa.

Benevento, 1 Febbraio 2017

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Castracane



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori;

Con Voti Unanimi

DELIBERA

Di approvare integralmente la retro estesa proposta di Deliberazione che qui si intende riportata e trascritta.

Con separata unanime votazione **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 10-3-2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.);
- è stata trasmessa in pari data con elenco n. di prot. ai Capigruppo consiliari (art.1254, comma 2 del T.U. 267/2000).

Li 10-3-2017

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale

(Dott. Maria Carmina Cotugno)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale

(Dott. Maria Carmina Cotugno)